

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi in Comune di Robassomero ad uso industriale di processo, raffreddamento, igienico ed antincendio. (Pratica n. 012235 - Cod. Utenza TO13272) Assenso.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 505-16122 del 3.7.2017; Codici Univoci: TO-P-03932 e TO-P-03933.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA;

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il rinnovo, in forma precaria, della concessione di derivazione d'acqua da falda profonda rilasciata con la D.D. n. 853-43969 del 29.11.2011 in via preferenziale alla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, con sede legale in Roma – Piazzale E. Mattei n. 1 - C.F. 00484960588 e P. Iva 00905811006 e da esso richiesto per uso industriale di processo, raffreddamento, igienico ed antincendio (usi Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) per una portata massima complessiva di 63,0 l/s e 13,0 l/s di media, derivata da n. 2 pozzi in Comune di Robassomero già descritti in premessa (nr. pr. **012235** - Cod. Utenza **TO13272**);

2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;

4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)